



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria

Servizi Demografici
Prot. Ingresso del 29/07/2015
Numero: **0002128**
Classifica: 15100.area 1.021



Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

LORO SEDI

-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

-AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA

BOLZANO

VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15

AOSTA

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME

LORO SEDI

AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

ROMA

e, per conoscenza:

-AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

-AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Ufficio III

ROMA

ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

ROMA

ALL'ANCI

ROMA

OGGETTO: Linee guida per l'applicazione dell'articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, successivamente modificato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.

1. Aspetti normativi.

L'articolo 3, comma 3, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), così come modificato dall'articolo 3, comma 8-bis, del decreto legge 30



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria



Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'articolo 43, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che *“la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”*.

Il legislatore ha pertanto introdotto un'ulteriore modalità di manifestazione del consenso o del diniego alla donazione di organi e tessuti, oltre a quelle previste dalla Legge 1 aprile 1999, n. 91 (*“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”*), dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2000 e dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008. Infatti, l'individuazione del momento per registrare la dichiarazione di volontà, all'atto del rilascio/rinnovo del documento d'identità, consentirà di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni, invitati dall'operatore dell'ufficio anagrafe a manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.

La manifestazione del consenso o del diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino.

Allo stato attuale, pertanto, ogni cittadino maggiorenne può manifestare la propria volontà:

- con una dichiarazione, resa in carta libera o su moduli appositamente predisposti da enti pubblici (es. tesserino blu inviato dal Ministero della salute nel 2000) e dalle associazioni dei donatori (donor card), da cui risultino, oltre alla volontà in ordine alla donazione degli organi e dei tessuti, le generalità, la data e la firma;
- con una dichiarazione resa presso le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale;
- con una dichiarazione resa presso i Comuni;
- con una dichiarazione resa presso i Centri Regionali per i Trapianti (CRT).

In base alla citata legge n. 91 del 1999, il perno del sistema organizzativo del processo relativo alla donazione e trapianto di organi e tessuti è rappresentato dal Sistema Informativo dei Trapianti (SIT). Quest'ultimo, istituito nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale in base all'art. 7, legge n. 91/1999, consente la raccolta in un'unica banca dati delle manifestazioni di volontà in tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini.

Al SIT sono collegati il Centro Nazionale Trapianti, i Centri Regionali e Interregionali per i Trapianti e le Aziende Sanitarie Locali. Queste ultime, in base al D.M. 8 aprile 2000, svolgono il ruolo di punti di raccolta delle dichiarazioni di volontà dei cittadini e di trasmissione, in modalità telematica, dei relativi dati al SIT. L'inserimento del dato nel SIT, oltre ad assicurare il rispetto della volontà del singolo in ordine alla donazione di organi e tessuti, garantisce un più efficace ed efficiente funzionamento della rete trapiantologica.

Merita, infatti, evidenziare che il SIT viene consultato per ciascun soggetto potenziale donatore in stato di accertamento di morte cerebrale dai Centri Regionali per i Trapianti in modalità continua - H 24 . La consultazione del SIT non rappresenta, però, l'unico mezzo a disposizione dei sanitari per accertare la volontà del paziente in ordine alla donazione. Oltre alla verifica dell'esistenza di una dichiarazione di volontà registrata nel SIT, il sanitario procede alla verifica del possesso di una dichiarazione scritta (tesserino blu, donor card, ecc.) da parte del



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria



Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

soggetto stesso o dell'esistenza di una volontà dichiarata presso i familiari. Si rappresenta, infatti, che ai sensi di legge risulta valida l'ultima dichiarazione di volontà resa in ordine di tempo.

Al fine di sperimentare l'impatto sulla popolazione della nuova modalità di dichiarazione del citato disposto normativo il Ministero della Salute d'intesa con la Regione Umbria, Federsanità Anci, in collaborazione con il Centro Nazionale per i Trapianti, il Centro Regionale per i Trapianti della Regione Umbria, ha promosso nel 2010 il progetto dal titolo "La donazione organi come tratto identitario".

La sperimentazione ha permesso di definire e implementare, presso i Comuni coinvolti, le modalità operative e organizzative per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni di volontà al SIT. Considerati gli esiti positivi ottenuti, gli scriventi Ministeri hanno valutato l'opportunità di una loro estensione a tutto il territorio nazionale.

2. Modalità operative per la manifestazione di volontà a donare organi e/o tessuti in sede di rilascio o rinnovo della carta d'identità.

Le modalità operative individuate sulla base della sperimentazione effettuata sono le seguenti: l'interessato, che deve aver compiuto la maggiore età, ove desideri esprimere, all'atto del rilascio o rinnovo della carta d'identità, il suddetto consenso o diniego, dovrà formalizzare tale volontà presso il competente ufficio comunale, sottoscrivendo la relativa dichiarazione espressa nel modulo, che si allega in copia (All.1).

Tale dichiarazione deve essere resa in doppia copia in quanto una copia sarà conservata agli atti di archivio, un'altra sarà consegnata al dichiarante come ricevuta e non deve necessariamente accompagnare la carta d'identità. Il sindaco o suo delegato dovrà riportare l'informazione fornita dal cittadino nell'ambito dei dati utilizzati nella procedura per l'emissione o rinnovo della carta d'identità. Il dato così acquisito viene inviato direttamente in modalità telematica al SIT unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d'identità al fine di consentire l'immediata consultazione del dato da parte dei Centri regionali per i trapianti.

Solo su espressa richiesta del cittadino il dato può essere anche riportato sul documento di identificazione- sulla quarta facciata dello stesso documento con la seguente formula "Assenso alla donazione organi/tessuti" ovvero "Diniego alla donazione organi/tessuti- in tal caso, è necessario renderlo edotto della circostanza che la carta d'identità può essere rilasciata nuovamente solo in caso di furto, smarrimento e deterioramento in conformità all'attuale quadro normativo, fermo restando il diritto dell'interessato di esercitare i diritti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.196/2003.

E' evidente che, poiché la manifestazione di volontà può essere cambiata in qualsiasi momento, il termine "*può contenere*" di cui all'articolo 3, comma 3, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 deve essere interpretato nel senso che il dato viene registrato nel SIT.

Infatti, nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti, o - limitatamente al momento di rinnovo del documento d'identità - anche presso l'ufficio d'anagrafe del Comune, ricompilando l'apposito modulo per la successiva trasmissione del dato al SIT. In tal modo i Centri Regionali per i Trapianti hanno la certezza di poter consultare sempre l'ultima volontà espressa dal cittadino.



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria



Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

3. Modalità tecnica

L'interazione fra il SIT ed i sistemi informativi comunali è realizzata secondo i principi della cooperazione applicativa descritti nella specifica tecnica contenuta nell'Allegato 4.

Le soluzioni applicative di cooperazione tra il sistema SIT e i sistemi informativi comunali sviluppate nell'ambito del progetto "La donazione organi come tratto identitario" per la raccolta e la trasmissione telematica delle dichiarazioni di volontà dei cittadini al SIT saranno rese disponibili a tutti i Comuni italiani ai sensi del Capo VI, articolo 69, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. In base alla citata disposizione normativa i Comuni potranno riusare, con gli opportuni adattamenti, i moduli software per la raccolta e trasmissione dei dati al SIT, che saranno resi disponibili dai Comuni che aderiranno progressivamente all'iniziativa accedendo al catalogo del riuso disponibile all'indirizzo www.agid.gov.it, dove sono pubblicati i software di proprietà delle amministrazioni pubbliche, con le modalità stabilite dall'Agenzia per l'Italia Digitale secondo quanto espresso dagli articoli 68 e 70 del CAD.

Considerata la quantità di dati che affluirà presso il SIT l'attivazione da parte dei Comuni sull'intero territorio nazionale non richiederà più di 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

A tale riguardo si informa che la pianificazione e la progressiva attivazione da parte dei Comuni sarà curata dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti d'intesa con le Regioni e i Comuni.

4. Informazione per i cittadini e formazione degli operatori uffici anagrafe

Data la delicatezza del tema della donazione di organi e tessuti e la rilevanza della scelta del singolo individuo per la possibilità di cura dei pazienti in lista di attesa per il trapianto, si suggerisce ai Comuni di supportare l'avvio della nuova modalità con una campagna informativa diretta ai cittadini di cui si propone una linea di indirizzo (All. 2). Inoltre, il Ministero della Salute d'intesa con il Centro Nazionale Trapianti provvederà ad attivare dei corsi di formazione rivolti ai referenti regionali (designati all'interno del CRT o delle ASL) incaricati di formare gli ufficiali d'anagrafe dei Comuni, secondo le linee indicate nell'allegato alla presente direttiva (All.3) al fine di favorire una loro consapevolezza sul processo di donazione di organi e tessuti nonché per assicurare una comunicazione corretta ai cittadini.

5. Cittadini italiani residenti all'estero

Per quanto concerne i cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) gli stessi potranno esprimere la propria volontà a donare gli organi e tessuti attraverso le altre modalità già indicate al paragrafo 1 delle presenti Linee guida.

6. Note conclusive

I Sigg.ri Prefetti avranno cura di informare i Sigg.ri Sindaci in merito agli indicati indirizzi operativi contenuti nella presente direttiva e gli Assessorati Regionali provvederanno a fornire analoga comunicazione alle Aziende Sanitarie Locali.

Il Direttore Generale

Raniero Guerra

Il Direttore Centrale

Cinzia Torracco